Comune di Osimo

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO REGIONALE DELLA CIVILTA' CONTADINA E DELLA FESTA DEL COVO" - CUP G83J20000030002

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, lett. m) dell'Allegato I.7 sono documenti facenti parte del progetto di esecuzione del servizio.

INDICE

2.OGGETTO DELL'APPALTO
3.NORMATIVA DI RIFERIMENTO
4.DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO
5.VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO
6.MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
7.IMPORTI A BASE DI GARA
8.MODALITA' DI FINANZIAMENTO
9.IMPORTI CONTRATTUALI - REVISIONE PREZZI
1.CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - CRITERI AMBIENTALI MINIMI
2.PERSONALE – GRUPPO DI LAVORO RICHIESTO
3.PRESTAZIONI
4.ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, FORNITURE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
5.ELABORATI PROGETTUALI
6.ORGANIZZAZIONE, COMPITI E FORNITURE A CARICO DELL'ENTE
7.GARANZIA DEFINITIVA
10.RIDUZIONE DELLE GARANZIE
11.SUBAPPALTO
8.CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
12.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI - ANTICIPAZIONE
13.OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
14.RESPONSABILITA' – DANNI
9.PENALI
10.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
15.RECESSO
16.DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
11.SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
12.VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
13.ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI
17.ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
18.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
19.D.U.V.R.I. ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
20.SPESE CONTRATTUALI
21.DOMICILIO DELL'APPALTATORE
22.CONTROVERSIE
23.RINVIO

ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO
L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione del servizio di progettazione esecutiva per l'intervento di realizzazione del museo regionale della civiltà contadina e della festa del Covo.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 02/05/2022 era stato approvato il progetto di fattibilità economica per i lavori di realizzazione del "Museo del Covo e della civiltà contadina" in frazione Campocavallo di Osimo.
Si precisa che con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 31/05/2022 è stato approvato il progetto preliminare, riferito ai lavori di realizzazione dell'opera pubblica "Museo del Covo e della civiltà contadina", costituente variante semplificata al PRG ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n°327/2001 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Con atto di G.C. n. 203 del 02/10/2023 si è provveduto ad approvare il documento d'indirizzo alla progettazione secondo quanto previsto dal vigente Dlg. 36/2023;
Tali progetti vengono messi a disposizione dell'operatore economico affinché proceda con la progettazione esecutiva dell'intervento ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti.
Si precisa che:
- le aree interessate dall'opera pubblica in esame sono censite al N.C.T. Comunale al Foglio n. 94 mappali 267, 268, 270, 272, 273, 289, 290 ed hanno la seguente destinazione urbanistica: C2-1 "Zone residenziali di espansione - nuovi insediamenti di definizione dei margini edificati, in contesti privi di valenza ambientale", ed è ricompresa all'interno di un A.T.D. "Ambito delle Trasformazioni Definite" disciplinato dal Piano di lottizzazione residenziale approvato con atto C.C. n°87 del 10.09.2004 e successive varianti, di cui alla Convenzione Urbanistica rep.79465 racc.24181 del 14.01.2005 a rogito Notaio A. Grassi, e pertanto risulta necessaria una variante urbanistica per la realizzazione dell'opera pubblica, finalizzata alla trasformazione dell'area in parte F1-4 "Attrezzature civiche", oltre al riconoscimento delle parti F2-1 "Parcheggi" e F3-1 "Viabilità" derivanti dall'attuazione del citato piano attuativo;
- talune delle aree sopra-descritte e censite al NCT Comunale al Fg. 94 Mapp. 267, 270, 268, 289, erano oggetto della procedura esecutiva R.Es. 191/2021 e sono state aggiudicate al Comune di Osimo mediante partecipazione all'asta pubblica, giusta nota di comunicazione di aggiudicazione del 30/12/2022 e decreti di trasferimento del Tribunale di Ancona del 06/06/2023 Rep. n. 766/2023 e del 06/06/2023 Rep. n. 767/2023;

Si richiama a proposito l'articolo 41 del D. Lgs 36/2023 e l'allegato I.7 che elenca i contenuti del progetto esecutivo.
Il Professionista dovrà redigere rilievi planoaltimetrici, Relazione geotecnica, Relazione sismica e sulle strutture, Elaborati di progettazione antincendio, Elaborati e relazioni per requisiti acustici, Relazione energetica, Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e decorativi, Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera, Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, Piano di manutenzione dell'opera, Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché ogni altro atto richiesto ai sensi degli articoli 41 del D. Lgs 36/2023 e dell'allegato I.7 che elenca i contenuti del progetto esecutivo.

ART. 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il servizio affidato dovrà essere espletato nel pieno rispetto del presente capitolato, del contratto e dell'offerta progettuale esibita.
Si richiama a proposito l'articolo 41 del D. Lgs 36/2023 e l'allegato I.7 che elenca i contenuti del progetto esecutivo.

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO
La durata dell'appalto è di **60 giorni** e decorrere dalla sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio.
E' facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli artt. 17 e 50 del Codice.

ART. 4. VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO
Il valore complessivo massimo presunto dell'appalto del servizio di progettazione esecutiva è pari ad euro **euro 54.616,21 + spese ed oneri accessori (25%) euro 13.654,05 = euro 68.270,26**

Il corrispettivo posto a base di gara è stato determinato secondo le indicazioni dell'allegato I.13 del Codice, mediante attualizzazione del quadro tariffario contenuto nel D.M. 17 giugno 2016 alle disposizioni dell'art. 41 del Codice.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

ART. 5. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 6. IMPORTI A BASE DI GARA
L'importo a base di gara è pari a ad **euro 68.270,26**

ART. 7. MODALITA' DI FINANZIAMENTO
Il servizio oggetto di affidamento è finanziato a carico del Bilancio comunale nel seguente modo:
- per euro 500.000,00 al Cap. 2336 "Realizzazione del museo regionale della civiltà contadina e del covo (E456)" Missione 5 programma 2 P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio 2023/2025 esercizio 2023;
- per euro 335.000,00 al Cap. 2436 "Realizzazione del museo regionale della civiltà contadina e del covo (OO.UU.)" Missione 5 programma 2 P.F. 2.2.1.9.18 del Bilancio 2023/2025 esercizio 2023;

ART. 8. IMPORTI CONTRATTUALI - REVISIONE PREZZI
Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si fa riferimento all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.
È esclusa dalla revisione prezzi il mero aggiornamento di valori legati all'aggiornamento del Preziario Regionale.

ART. 9. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - CRITERI AMBIENTALI MINIMI – GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE
Gli elaborati progettuali (inclusi capitolato e schema di contratto) da redigere nell'espletamento del servizio in oggetto dovranno essere redatti conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

ART. 10. PERSONALE – GRUPPO DI LAVORO RICHIESTO
Le prestazioni di cui al presente capitolato vengono rese dall'aggiudicatario con personale idoneo, nel rispetto dei requisiti minimi di seguito riportati.
Per l'attuazione delle prestazioni e dei servizi di cui al presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna a garantire il gruppo di lavoro offerto, in sede di presentazione offerta.
Nel caso in cui l'aggiudicatario sia una società di professionisti, società di ingegneria o altri soggetti abilitati, prima dell'inizio del servizio andrà designato il professionista, iscritto all'Albo professionale di riferimento, delegato alla firma degli elaborati progettuali.

ART. 11. PRESTAZIONI
L'Appaltatore, senza che possa esigere o pretendere alcunché né rivendicare ulteriori diritti o compensi, dovrà:
- Adempiere ad ogni aspetto di cui al servizio affidatogli;
- Svolgere, ove prevista o occorrente, l'attività di coordinamento con gli Enti e le Amministrazioni competenti, al fine dell'ottenimento di tutti i pareri e autorizzazioni di legge;
- Partecipare alle riunioni che saranno indette dall'Ente nonché a quelle indette dagli Enti e Autorità competenti o che si renderanno comunque necessarie per l'esecuzione del Servizio;
- Produrre tutta la documentazione necessaria, le copie cartacee e digitali su supporto CD o DVD nel numero indicato dall'Ente;
- Ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP;

- Osservare i vincoli di carattere economico imposti dalle risorse finanziarie disponibili per l'intervento e, nei casi di riscontrata incompatibilità con i precitati vincoli, informare tempestivamente l'Ente che fornirà le necessarie indicazioni per il proseguimento del servizio;
- Adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- Controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all'incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della buona regola, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
- Prestare leale collaborazione al personale tecnico dell'Ente e ai soggetti terzi eventualmente coinvolti sulla medesima commessa.

L'Ente procederà a nominare un geologo con cui la società di professionisti dovrà collaborare e coordinarsi in maniera leale e collaborativa al fine di procedere con la progettazione esecutiva, oggetto di contratto.

ART. 12. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, FORNITURE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
È a carico dell'Appaltatore ogni onere e spesa per garantire lo svolgimento delle prestazioni professionali di cui trattasi.
È, in particolare, fatto obbligo ed onere a carico dell'Appaltatore quanto segue:
- tenere gli opportuni contatti con l'Amministrazione Locale per esaminare le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'incarico ed i relativi elaborati;
- essere disponibile negli incontri con gli utenti e con gli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni;
- provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento degli elaborati che, ancorché approvati, risultino errati, inadeguati o incompleti;
- considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione dell'incarico;
- impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel presente Capitolato speciale d'Appalto.
- assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione;

ART. 13. ELABORATI PROGETTUALI
Gli elaborati di progetto dovranno essere redatti sui seguenti supporti: formati PDF, PDF con firma P7m, DWG editabili, e n. 2 copie cartacee;
Il progetto, completo di ogni sua parte, dovrà essere inoltrato/consegnato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ente entro i termini previsti.

ART. 14. ORGANIZZAZIONE, COMPITI E FORNITURE A CARICO DELL'ENTE
Spetta all'Ente:
- la verifica dei requisiti professionali dei soggetti costituenti il gruppo di lavoro;
- la valutazione e la verifica dell'attività complessiva;
- il controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni di cui al presente capitolato;
- il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari.

ART. 15. GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto il professionista costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 5 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 5 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di verifica di conformità e l'assunzione di carattere di definitività dei medesimi.

ART. 16 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, e 117 del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possegga uno o più delle

certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per il presente appalto è accordata una riduzione pari al pari al 20 % per il possesso delle seguenti certificazioni:
1-Certificazione social accountability 8000 - SA 8000,
2- Sistemi di gestione ambientale - UNI EN ISO 14001,
3- Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - UNI ISO 45001,
4- Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
5- Rating di legalità,
6- Rating di impresa,
7- Security techniques - Information security incident management - ISO/IEC 27035-1,
8- Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione - UNI ISO 37001,
9- UNI/PdR 74 – Sistema di Gestione BIM.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative previste nel presente capitolato sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 17. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori au-tonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice. Il contratto di subappalto,

corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del citato art. 119, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'art. 119 predetto. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.9 del Codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8 dell'art. 119, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

ART. 18. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma. 12, del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori con questo stipulato.

ART. 19 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI - ANTICIPAZIONE

La liquidazione e il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità: a saldo all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'organo competente.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere il CIG, il CUP [ove previsto], il codice Ipa, gli impegni di spesa ed il codice Iban dell'impresa.

Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'Ente. La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta all'aggiudicatario.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto. L'appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alla modalità di fatturazione elettronica prevista dall'art. 1, commi 209-214 della legge 244 del 24 dicembre 2007 e successive modificazioni e, al fine di accelerare le verifica del documento contabile e la sua accettazione, provvederà ad inoltrare una pre-fattura o fattura pro forma. Per quanto previsto dall'art. 33 dell'allegato II.14, il presente contratto è escluso dall'applicazione dell'anticipazione del prezzo trattandosi di servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali.

ART. 20. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari .

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'impresa nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario .

ART. 21. RESPONSABILITA' – DANNI

L'aggiudicatario assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali indicate ed esonera l'Ente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'aggiudicatario stesso per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, sollevando l'Ente da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

L'aggiudicatario risponde inoltre dei danni alle persone (operatori e terzi in genere) o alle cose (di proprietà Ente o di terzi) in dipendenza dell'espletamento dell'attività oggetto del presente capitolato, sollevando pertanto l'Ente da qualsiasi controversia dovesse insorgere.

L'aggiudicatario deve essere in possesso di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, per un importo almeno pari a quello dei servizi da svolgere. La polizza di responsabilità civile professionale del progettista

esterno copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa in copia entro 30 gg. dall'aggiudicazione all'Ente.

ART. 22. PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione del servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'esecuzione del servizio viene applicata una penale pari all' 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione quanto disposto nel seguito del presente Capitolato speciale d'appalto, in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 122 del Codice e 1453 e ss. del Codice civile.
Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del Codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi / forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Il direttore dell'esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la quantificazione dei servizi/forniture già eseguiti, e la relativa presa in consegna. Il direttore dell'esecuzione fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice. Qualora sia stato nominato, il soggetto incaricato della verifica di conformità procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti progettuali approvati nonché nelle eventuali perizie di variante. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104, comma 9, del Codice, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ART. 24. RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite calcolato secondo quanto previsto di seguito.
L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna servizi e ne verifica la regolarità.
Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, comma 1, del Codice è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.
L'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n.135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni

non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 25. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune individua il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede, ai sensi dell'art. 114 comma 7 del D.lgs. 36/2023, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informative digitale di cui all'allegato I.9 del D. Lgs. 36/2023, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali .

ART. 26. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato entro cinque giorni al RUP.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o di necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, con riferimento a quanto previsto dall'art.121 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 27. VERIFICHE IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il contratto è soggetto a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali secondo le modalità di cui all'art. 116 e all'allegato II.14 del Codice.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

ART. 28. ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 l'impresa e i collaboratori della stessa sono soggetti alle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al codice di comportamento applicabile ai dipendenti della stazione appaltante, per quanto compatibili, nonché del vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza/piao, consapevole che in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'impresa è obbligata a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

ART. 29. ASSENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'ente nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.

ART. 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati contenuti nel contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs 196/2003 – così come modificato dal d.lgs 101/2018, saranno trattati dalla Stazione Appaltante anche con strumenti

informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

ART. 31. D.U.V.R.I. ART. 26 D.LGS. 81/2008 E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il presente appalto non presenta rischi d'interferenza, così come delineato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; pertanto non è necessario elaborare un unico documento di valutazione dei rischi.
Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART. 32. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese di bollo.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Gli importi indicati nel Capitolato e nel contratto sono soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto come per legge.

ART. 33. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso il territorio del Comune di Osimo. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate, tramite mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto.

ART. 34. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dal contratto, la competenza è del Foro di Ancona.

ART. 35. RINVIO

L'appalto in oggetto è disciplinato dal presente capitolato speciale, dalla lettera commerciale, nonché dall'offerta dell'aggiudicatario.
Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia .
L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.

Il Responsabile Unico di Progetto
Arch. Maurizio Gabrielloni